



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale
dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ACCORDO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA QUADRIENNALE, IN REGIME DI SUSSIDIARIETA', DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI FUNZIONANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 3 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, n.87.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;
- VISTA** la Legge Regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul II ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53";
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale del 5 aprile 2011, n. 5;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 1.10.2010, n. 341, con la quale è stato stabilito che, a decorrere dal 1 settembre 2011, gli Istituti Professionali di Stato funzionanti nel territorio della Regione Siciliana possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 1.10.2010, n. 342, con la quale è stato recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- VISTO** l'Accordo territoriale del 26.01.2011, sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzato alla realizzazione, a decorrere dall'a.s. 2011/2012, di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15.03.2010, n. 87;
- VISTO** l'Accordo (ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) - Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011 - tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

VISTO l'Accordo (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281) - Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012 - tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO l'Accordo (ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281) - Repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012 – sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;

VISTE le Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 212 del 10.07.2014;

CONSIDERATA la necessità di garantire nei confronti sia degli studenti e delle loro famiglie, sia del tessuto economico e produttivo regionale, un'offerta formativa complessiva di Istruzione e Formazione Professionale omogenea e coerente con gli standard minimi regionali relativi all'organizzazione di tali percorsi, con particolare riferimento agli obiettivi di apprendimento ed ai risultati attesi al termine del processo formativo basati su standard professionali (EQF) riconosciuti nel mercato del lavoro;

si conviene quanto segue

Articolo 1 Finalità

L'accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali di Stato funzionanti nella Regione Sicilia, di un ruolo integrativo e complementare rispetto all'offerta degli Organismi formativi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali presso gli Istituti Professionali di Stato ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare l'offerta formativa nel territorio per assicurare il diritto agli studenti, in possesso dell'attestato di qualifica triennale dei percorsi di leFP di conseguire il Diploma professionale di Tecnico, secondo quanto previsto dall'Accordo Repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012.

Articolo 2 Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria

L'erogazione dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali di Stato si realizza in regime di sussidiarietà integrativa o complementare, così come descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010.

Gli Istituti Professionali di Stato possono attivare i percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale corrispondenti alle qualifiche professionali indicate al punto 3 (Repertorio dell'offerta regionale di I e FP Standard Formativi e professionali) di cui alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 212 del 10.07.2014.

Gli Istituti Professionali di Stato per l'offerta sussidiaria integrativa utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini di cui ai precedenti commi, nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe, nell'ambito dell'autonomia della Istituzione Scolastica, allo scopo di agevolare le scelte degli studenti, organizzano i curricoli in modo da consentire agli studenti interessati la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale sulla base dei criteri di seguito riportati:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

La formazione delle classi e la conseguente determinazione dell'organico sono regolate secondo le indicazioni contenute al Capo II punto 4 delle Linee Guida allegate all'Intesa del 16 dicembre 2010, che si intendono integralmente richiamate nel presente accordo territoriale.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari e la contrattazione integrativa territoriale si fa riferimento alle indicazioni di cui al Capo V delle già citate Linee Guida allegate all'Intesa del 16 dicembre 2010, che si intendono integralmente richiamate nel presente Accordo Territoriale.

Gli Istituti Professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria integrativa quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione. L'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni impartite dal MIUR per la determinazione degli organici e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Articolo 3

Esiti degli apprendimenti e organizzazione curricolare dell'offerta sussidiaria quadriennale

Gli esiti dei percorsi triennali di qualifica faranno riferimento agli standard formativi di cui al punto 4 delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta n. 212 del 10/07/2014.

Per il quarto anno del percorso di leFP si farà riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato Regioni in data 15/01/2004.

Per l'area tecnico professionale gli esiti degli apprendimenti attesi alla conclusione del quadriennio di leFP coincidono con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, definiti negli allegati all'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010.



L'orario complessivo annuale del quarto anno dei percorsi di leFP erogati dagli Istituti Professionali di Stato in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15/03/2010 n. 87.

Articolo 4 **Esami finali e certificazione**

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico, si svolgeranno sulla base della normativa regionale di cui alle Linee Guida dei percorsi di leFP approvate con Deliberazione di Giunta n. 212 del 10/07/2014, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 17 – con particolare riferimento al comma 2 – e all'articolo 20 del Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, e con riferimento agli schemi di Diploma Professionale di Tecnico di cui all'Accordo Repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012.

Articolo 5 **Norme transitorie**

Per l'anno scolastico 2014/2015 gli Istituti Professionali di Stato potranno rilasciare il Diploma Professionale di Tecnico qualora il Collegio dei Docenti deliberi, ad integrazione del POF, che gli esiti didattici, conseguiti alla fine del II biennio di istruzione professionale di II grado previsti dalle Linee Guida di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, siano coerenti con gli esiti formativi di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Gli Istituti Professionali di Stato che hanno attivato percorsi triennali di Operatore del Benessere in regime di sussidiarietà complementare in convenzione con il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale a decorrere dall'a.s. 2013/2014, potranno attivare le IV classi integrando la convenzione, nell'anno scolastico 2016/2017 e assumendo gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di I e FP determinati dalla Regione Sicilia, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005.

Articolo 6 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale del 16 dicembre del 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente alle Linee Guida dei percorsi di leFP approvate con Deliberazione di Giunta n. 212 del 10/07/2014.

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le parti anche a seguito di interventi normativi nazionali o regionali.

Il presente Accordo sarà pubblicato sui siti Istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia e dell'USR per la Sicilia.

Palermo

29 MAG. 2015

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
Gianni Silvia



Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia

Maria Luisa Altomonte

